

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

105° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 7 e <i>passim</i>
ANDÒ (DC)	6, 11, 15 e <i>passim</i>
CHIMENTI (DC)	39, 46
MARNIGA (PSI), relatore alla Commissione ..	2, 6, 7 e <i>passim</i>
PATRIARCA (DC)	14, 15, 16
PRANDINI, ministro dei lavori pubblici	11, 14, 15 e <i>passim</i>
PUTIGNANO (PSI)	6, 7, 11 e <i>passim</i>
REZZONICO (DC)	14
ULIANICH (Sin. Ind.)	20, 24, 30 e <i>passim</i>
VISCONTI (Com-PDS)	6, 10, 11 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme generali in materia di opere pubbliche».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

MARNIGA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima di passare alla votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti, vorrei avvertire la Commissione che ho riformulato la maggior parte degli emendamenti da me già presentati e illustrati. Si tratta di modifiche che vedremo via via nel corso dell'esame degli articoli e che comunque hanno tenuto conto di alcune proposte e osservazioni che il relatore ha ritenuto opportuno accogliere. Queste modifiche non tendono a cambiare la sostanza dell'articolato ma solo a perfezionarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1, presentato dal relatore, tendente a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme generali in materia di lavori pubblici».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Con la presente legge si determinano le norme generali per la formazione del regolamento che deve disciplinare la materia delle opere pubbliche, secondo il metodo della delegificazione previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il rinvio al regolamento espresso nel testo della presente legge si intende riferito al regolamento previsto nel comma 1.

3. Sono soggette alle norme statali le opere pubbliche di competenza dello Stato o degli enti sottoposti a vigilanza dello Stato, esclusi gli enti pubblici economici, nonchè quelle a totale o prevalente carico del bilancio dello Stato.

4. Le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle Regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 1-*bis* sono soggetti i lavori pubblici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, esclusi quelli economici, degli enti locali e delle associazioni da essi costituite, nonché i lavori degli enti pubblici economici e di altri soggetti per i quali è erogata da parte delle medesime amministrazioni ed enti una sovvenzione o un contributo diretto e specifico in misura superiore al 50 per cento del relativo importo. Ai fini della presente legge per lavori pubblici si intendono le attività di esecuzione e demolizione di opere, nonché quelle di manutenzione e di ristrutturazione.

2. Ai lavori degli enti pubblici economici, i quali non beneficiano di alcuna sovvenzione o contributo diretto e specifico ovvero ai quali è erogata una sovvenzione o contributo di importo inferiore a quanto disposto dal comma 1, si applicano esclusivamente le norme di cui agli articoli 2 e 3.

3. Per quanto concerne i lavori pubblici di interesse regionale, le norme della presente legge costituiscono principi della legislazione dello Stato e norme fondamentali di riforme economico-sociali, esplicitandone i limiti stabiliti per le competenze delle regioni, a norma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

4. Il Governo, ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 400 del 1988 emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni, in conformità alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 1-*bis*.

5. Ai fini della presente legge si indicano come:

a) titolare dei lavori, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo, il quale ricorre ad appalti o concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione degli stessi lavori;

b) soggetto appaltante, il titolare dei lavori o il concessionario di costruzione e gestione, il quale stipula contratti di appalto per la realizzazione dei lavori;

c) soggetto concedente, il titolare dei lavori il quale affida i lavori in concessione di costruzione e gestione o ricorre alla concessione di servizi;

d) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto appaltante il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori;

e) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1-*ter*;

f) concessionario di servizi, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

g) procedure di affidamento, le procedure attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 4 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di costruzione e gestione o di servizi;

h) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore.

1.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati poi presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme della presente legge sono soggette tutte le opere pubbliche ed i lavori pubblici delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, degli enti locali e delle loro associazioni nonché le altre opere comunque assistite in via diretta e specifica da contributo o sovvenzione pubblici in misura pari o superiore al 35 per cento della spesa».

1.1/1

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti pubblici economici beneficiari di sovvenzione o contributo d'importo inferiore a quanto disposto dal comma 1 applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3».

1.1/2

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 1.1, al comma 4, sopprimere le parole da: «adottando» fino alla fine del periodo e sostituire le parole: «in contrasto con esse» con le seguenti: «in vigore».

1.1/3

VISCONTI, PINNA, BISSO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini della presente legge si indicano come:

a) titolare dell'opera, il soggetto che affida in appalto o in concessione di lavori pubblici la realizzazione dell'opera;

b) soggetto appaltante, il soggetto che stipula contratti di appalto di lavori pubblici;

c) soggetto concedente, il soggetto che affida in concessione di lavori pubblici la esecuzione e la gestione dell'opera o in concessione di servizi le attività preparatorie ed organizzative che gli competono ovvero affida a tecnici gli incarichi per le prestazioni tecniche;

- d) appaltatore, l'affidatario del contratto di appalto di lavori pubblici;
- e) concessionario di lavori pubblici, l'affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1-ter;
- f) concessionario di servizi, l'affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1-ter;
- g) procedure di affidamento, le procedure selettive attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi per le prestazioni tecniche ovvero le procedure concorsuali attraverso le quali si sceglie il concessionario di lavori pubblici o di servizi;
- h) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore».

1.1/4

VISCONTI, GAMBINO, SENESI

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo il periodo: «Alle norme della presente legge sono soggette le opere pubbliche», aggiungere: «ed i lavori pubblici».

1.1/5

PUTIGNANO

All'emendamento 1.1, al comma 1, dopo le parole: «nonchè le opere», aggiungere: «pubbliche».

1.1/6

PUTIGNANO

All'emendamento 1.1, al comma 5, dopo il periodo: «emana atti di indirizzo e coordinamento delle attività della regione», aggiungere: «e nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

1.1/7

PUTIGNANO

All'emendamento 1.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini della presente legge si indicano come:

a) titolare delle opere, il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo il quale ricorre ad appalti e concessioni di costruzione e gestione per la realizzazione delle opere e stipula i relativi contratti di appalto o affida le opere in concessione di costruzione e gestione o ricorre alla concessione di servizi;

b) appaltatore, il soggetto il quale stipula con il soggetto titolare delle opere il contratto di appalto per la realizzazione delle opere;

c) concessionario di costruzione e gestione, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

d) concessionario di servizi, il soggetto affidatario di concessione per le attività di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1-ter;

e) procedure di affidamento, le procedure attraverso le quali si attribuiscono gli incarichi di progettazione di cui all'articolo 4 ovvero attraverso le quali si sceglie il concessionario di costruzione e gestione o di servizi;

f) procedure di aggiudicazione, le procedure attraverso le quali si sceglie l'appaltatore».

1.1/8

PUTIGNANO

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. In sostanza, signor Presidente, con questo emendamento 1.1 si elimina il comma 4 del precedente testo in ossequio al parere condizionante della 1^a Commissione.

VISCONTI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un altro testo che recepisce molte proposte contenute negli emendamenti presentati dal Gruppo del PDS. Rimane ancora una diversità per quanto concerne il primo comma dell'articolo 1 così come riformulato dal relatore. Tuttavia anticipo subito che ritirerò tutti i sub-emendamenti, compreso quello che riguarda questo primo comma, perchè mi rendo conto che con la nostra proposta si introduce un secondo regime (in altre parole vi sarebbe un regime per gli appalti di importo superiore ai 5 milioni di ECU, di cui al recepimento della direttiva n. 440 del 1989, e un altro per appalti di valore inferiore a quella somma). Almeno nella fase di sperimentazione della legge ci sembra opportuno tenere in piedi un solo regime per gli appalti e quindi ritiro il sub-emendamento che fa riferimento al primo comma dell'articolo 1 come riformulato dal relatore.

Così pure ritiro il secondo sub-emendamento che aveva una rilevanza solo formale. Ritiro quindi il terzo sub-emendamento perchè è stato eliminato il vecchio comma 4.

Rimane ancora qualche punto di contrasto, sul quale invito i colleghi a riflettere. Deve essere ben chiaro, infatti, che per quanto attiene le procedure, queste devono essere selettive degli incarichi relativi alle prestazioni di ordine tecnico e devono essere concorsuali per l'affidamento delle concessioni di servizi.

PRESIDENTE. Ritira quindi tutti i sub-emendamenti?

VISCONTI. Vorrei mantenere soltanto l'1.1/4 per l'aspetto che ho ora specificato e che fa riferimento alla lettera g) dell'articolo 1.

ANDÒ. Sostanzialmente questa proposta è stata recepita negli altri emendamenti formulati dal relatore.

VISCONTI. Se mi si assicura che la sostanza della nostra proposta viene accolta nell'ambito degli altri emendamenti presentati dal relatore, ritiro anche il sub-emendamento 1.1/4.

PUTIGNANO. Signor Presidente, innanzi tutto non capisco per quale motivo si sono tolte dal titolo le parole «opere pubbliche» per sostituirle con «lavori pubblici».

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Al comma 1 dell'articolo 1 è scritto che cosa si intende per lavori pubblici.

PUTIGNANO. Ho presentato i sub-emendamenti all'emendamento 1.1 del relatore soprattutto in considerazione dell'esperienza fatta con la legge sui campionati mondiali di calcio del 1990. In particolare non ho capito perchè al quarto comma dell'emendamento 1.1 dopo le parole «attività amministrativa delle regioni», ci si sia fermati senza proseguire con il riferimento alle disposizioni statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE. Credo che si possa ritenere esaustivo il richiamo alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, contenuto nel comma 4 dell'emendamento 1.1 presentato dal relatore.

PUTIGNANO. Va bene, ritiro allora tutti i sub-emendamenti presentati all'emendamento 1.1 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 1-*bis*.

(Delegificazione)

1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e con le procedure di cui al presente articolo, la materia riguardante i lavori pubblici con riferimento a:

a) la programmazione e la progettazione, con le annesse normative tecniche;

b) le procedure di affidamento e di aggiudicazione e le attività di supporto, ivi compresa la concessione di servizi;

c) i rapporti tra i soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 5 dell'articolo 1.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un regolamento che disciplina la materia, assumendo come norme regolatrici le disposizioni di cui alla presente legge ed alla normativa di recepimento della direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989, recante modifiche alla direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (89/440/CEE), e detta norme attuative ai sensi del comma 5. Lo schema di regolamento è

trasMESSO alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Sulla base del regolamento è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il nuovo capitolato generale d'appalto. Il regolamento può rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici.

3. Il Governo è autorizzato a dare attuazione con modifiche al regolamento a direttive comunitarie in materia adottate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Modificazioni ed integrazioni del regolamento e del capitolo generale d'appalto sono adottate con le procedure di cui al comma 2.

4. Sono abrogati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli atti normativi vigenti che disciplinano la materia di cui al comma 2.

5. Il regolamento di cui al comma 2, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, dovrà definire:

a) le norme applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter con riguardo ai lavori di particolare complessità di cui al comma 2 del medesimo articolo, alla definizione dei requisiti degli affidatari delle concessioni di costruzione e gestione e di servizi, alle modalità del confronto concorrenziale in ordine all'affidamento e alla determinazione dei corrispettivi;

b) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2;

c) le norme di compilazione dei progetti ai sensi dell'articolo 3 e le disposizioni che regolano i rapporti tra titolare dei lavori e proprietario dell'immobile nel quale occorre espletare le attività di cui al comma 5 dell'articolo 3;

d) i requisiti delle società di ingegneria di cui al comma 4 dell'articolo 4;

e) le modalità di esercizio dell'alta vigilanza di cui all'articolo 6;

f) la determinazione, entro i limiti di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8, dell'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al medesimo articolo 8, secondo le caratteristiche dei lavori, e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonchè le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite;

g) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 8 secondo l'importo dei lavori e le cause che la determinano, nonchè le modalità applicative;

h) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 9, le condizioni generali e particolari delle polizze e massimali garantiti;

i) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dall'amministrazione, al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi;

l) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 11;

m) le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del titolare dei lavori o di altri organi, sulle riserve dell'appaltatore di cui all'articolo 12;

n) le modalità di applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 13-bis, con particolare riguardo alla determinazione dell'importo dell'anticipazione, tenendo conto dell'importo dei lavori e delle modalità di finanziamento, nonché con riferimento alla transizione dal vecchio al nuovo regime in materia di revisione dei prezzi; la determinazione dell'indice dei costi di costruzione da assumere come parametro per la revisione dei prezzi;

o) le procedure semplificate per la pubblicità, le specifiche tecniche e i criteri di selezione per quanto concerne le procedure di aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenendo conto della normativa di recepimento della direttiva n. 440/89 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in attuazione del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; le norme applicative per quanto concerne le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14;

p) i contenuti della dichiarazione giurata di cui all'articolo 15 e le modalità di applicazione della norma alle imprese riunite;

q) la determinazione dei requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, l'indicazione del numero dei componenti la commissione di collaudo secondo l'importo e le caratteristiche dei lavori, l'indicazione dei termini e delle modalità di effettuazione del collaudo e del compenso dei collaudatori;

r) l'adeguamento delle competenze degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici;

s) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili;

t) la misura della percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 21, nonché i criteri generali di ripartizione dello stesso fondo tra il personale che partecipa al procedimento di progettazione.

6. Le norme dello schema di regolamento di cui alle lettere *f*) e *h*) del comma 5 sono adottate su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria.

7. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base degli elementi forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 19, presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti degli atti normativi vigenti in materia di lavori pubblici e sulle proposte di modifica al regolamento di cui al comma 2».

1.0.1

IL RELATORE

Su tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, dopo le parole: «opere pubbliche» aggiungere le seguenti: «ed i lavori pubblici».

1.0.1/1

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «procedure» aggiungere la seguente: «concorsuali» e sopprimere le parole da: «ivi» fino alla fine del comma.

1.0.1/2

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 1.0.1, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «dall'affidamento» fino alla fine del comma.

1.0.1/3

VISCONTI, PINNA, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

1.0.1/4

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 1.0.1, al comma 5, lettera o), dopo le parole: «n. 440/89» aggiungere le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1991, n. 55».

1.0.1/5

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.

1.0.1/6

PUTIGNANO

All'emendamento 1.0.1, dopo la lettera g) del comma 5 aggiungere:

«La misura dell'incremento della garanzia fideiussoria per le offerte che presentino ribassi superiori alla media».

1.0.1/7

PUTIGNANO

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono state introdotte alcune modifiche rispetto al testo originario dell'articolo aggiuntivo da me proposto. Abbiamo riportato in tutto il testo la dizione relativa ai lavori pubblici ed al comma 5, lettera a), abbiamo inserito il richiamo al confronto concorrenziale. Infine, accogliendo una proposta del senatore Visconti, alla lettera o) dello stesso comma 5 viene richiamato il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, invece di limitarci al semplice richiamo del decreto ministeriale, che potrebbe sempre essere modificato.

VISCONTI. Vorrei comprendere per quale motivo alla lettera b) del comma 1 si fa esplicito richiamo alla concessione di servizi a proposito delle materie da demandarsi alla potestà regolamentare del Governo. A me infatti sembra ovvio che anche la concessione di servizi rientri in tale potestà.

ANDÒ. Se non inserissimo espressamente questo richiamo e se l'interprete si basasse anche sugli atti parlamentari relativi a questo provvedimento, la concessione di servizi rischierebbe di essere esclusa.

VISCONTI. Ovviamente, non ne faccio una questione sostanziale. Se la Commissione è concorde in questa interpretazione ritiro l'emendamento 1.0.1/2. Ritiro altresì gli emendamenti 1.0.1/1, 1.0.1/4 ed 1.0.1/5, che recano proposte accolte dal relatore in sede di riformulazione del suo emendamento.

Il sub-emendamento 1.0.1/3, invece, vuole essere un invito alla riflessione. La lettera *c*) del comma 1 inserisce tra le materie demandate alla potestà regolamentare del Governo i rapporti tra i soggetti di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 5 dell'articolo 1. Così facendo però escludiamo le altre lettere che riguardano comunque soggetti interessati a queste procedure. A mio avviso sarebbe più opportuno affidare alla potestà regolamentare del Governo i rapporti tra tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle legge. Ad ogni modo, se la Commissione non concorda con questa impostazione, sono disposto a ritirarlo.

MARNIGA. Riformulo l'emendamento 1.0.1 modificando la lettera *c*) del comma 1 che recita «*c*) i rapporti tra i soggetti che hanno titolo concorrono alla realizzazione dei lavori». Alla lettera *c*) del comma 5 si aggiungano altresì le seguenti parole «nonchè le nomine concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo».

VISCONTI. Ritiro il sub-emendamento 1.0.1/3.

PUTIGNANO. Sono anche disposto a ritirare l'emendamento 1.0.1/6, tendente a sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, anche se non comprendo quali potrebbero essere le obiezioni del relatore e del Governo. Non vedo infatti per quale motivo un regolamento debba rinviare la normativa tecnica e di dettaglio a decreti emanati dal Ministro dei lavori pubblici. Mi sembra invece che sia proprio il regolamento lo strumento più idoneo ad individuare le normative tecniche e di dettaglio.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Questa norma tende a non appesantire troppo i regolamenti.

PUTIGNANO. Ritiro l'emendamento 1.0.1/6.

L'emendamento 1.0.1/7 tende ad inserire tra le materie che dovranno essere disciplinate dal regolamento di cui al comma 2 di questo articolo anche la misura dell'incremento della garanzia fideiussoria per le offerte che presentino ribassi superiori alla media.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Non è necessario introdurre questa previsione specifica dato che già la lettera *f*) del comma 5 di questo articolo aggiuntivo inserisce tra le materie che il regolamento dovrà definire: «la determinazione, entro i limiti di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8, dell'ammontare della garanzia

fideiussoria di cui al medesimo articolo 8, secondo le caratteristiche dei lavori, e tenendo conto del disposto del comma 4 dello stesso articolo, nonchè le modalità applicative con riguardo anche alla prestazione della garanzia in caso di imprese riunite».

PUTIGNANO. Ritiro anche questo sub-emendamento.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. A proposito delle osservazioni del senatore Visconti, ritengo più opportuno mantenere l'inciso relativo alla concessione di servizi alla lettera *b*) del comma 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Il relatore ha proposto un altro emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, un ulteriore articolo aggiuntivo:

«Art. 1-ter.

(Appalti e concessioni)

1. I contratti di appalto di lavori pubblici hanno per oggetto alternativamente:

- a) l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto esecutivo;
- b) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto definitivo;
- c) l'esecuzione con qualsiasi mezzo di lavori volti a realizzare un'opera che sia dotata di un'autonomia funzionale propria e che risponda al progetto preliminare.

2. I soggetti appaltanti possono stipulare i contratti di appalto di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 esclusivamente con riferimento a lavori di particolare complessità e adottando un provvedimento motivato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione, separatamente dalla gestione delle opere, delle attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1.

4. Nell'ambito dei lavori pubblici l'affidamento in concessione è consentito per:

a) le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo;

b) una o più, ovvero anche l'insieme delle seguenti attività: studi e ricerche per la predisposizione di programmi o di progetti preliminari, progettazione definitiva ed esecutiva ed annesse attività di studio e di indagine; espropriazioni; nomina del direttore dei lavori; attività istruttoria, di consulenza e di assistenza amministrativa e tecnico-giuridico al titolare dei lavori, che è anche soggetto concedente, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e nei successivi rapporti con l'appaltatore.

5. La concessione di cui alla lettera *b*) del comma 4, denominata concessione di servizi, è affidata ad enti o amministrazioni pubbliche ovvero, previo confronto concorrenziale, ad altri soggetti pubblici e privati di idonea qualificazione e non comprende in alcun caso l'esecuzione dei lavori, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dei lavori, che è anche soggetto concedente, e l'appaltatore scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione.

6. Al concessionario di costruzione e gestione si applicano le disposizioni contenute nelle norme di recepimento della direttiva n. 440 del 1989 per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle opere».

1.0.2

IL RELATORE

Su tale articolo aggiuntivo sono stati proposti i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 1.0.2, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'affidamento in concessione di lavori pubblici è consentito per le attività di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 qualora esse siano caratterizzate da una controprestazione a favore del concessionario che consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo. Al concessionario di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nelle norme di recepimento della direttiva 89/440/CEE per quanto riguarda l'aggiudicazione dei lavori».

1.0.2/1

VISCONTI

All'emendamento 1.0.2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'affidamento in concessione di servizi a soggetti pubblici o privati di idonea qualificazione è consentito per lo svolgimento delle seguenti attività: indagini, ricerche e consulenze necessari per la predisposizione degli studi di fattibilità o dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; espropriazioni, assistenza al soggetto concedente nelle istruttorie e nelle procedure di affidamento degli incarichi per prestazioni tecniche ed al soggetto appaltante, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ovvero nei rapporti con i progettisti, il direttore dei lavori e l'appaltatore. È sempre esclusa l'esecuzione dell'opera, che è oggetto di apposito contratto di appalto tra il titolare dell'opera, che è anche soggetto concedente, e l'appaltatore scelto a seguito delle procedure di aggiudicazione. La concessione è affidata previo avviso pubblico ed esame delle proposte-offerte valutate da una apposita Commissione. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis fissa i contenuti minimi della concessione, la composizione della Commissione ed i compensi dei commissari. L'affidamento in concessione dei servizi è consentito in presenza di accertate impossibilità del titolare dell'opera a svolgere con i propri uffici le attività organizzative ovvero

di avvalersi delle unità speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203».

1.0.2/2

VISCONTI

All'emendamento 1.0.2, sopprimere i commi 5 e 6.

1.0.2/3

VISCONTI, PINNA

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. L'articolo aggiuntivo 1-ter da me proposto è stato modificato innanzi tutto sostituendo al comma 2 le parole: «I titolari delle opere» con le altre: «I soggetti appaltanti». Al comma 3 è stato specificato che dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito l'affidamento in concessione, «separatamente dalla gestione delle opere» delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Infine, il comma 5 è stato riformulato.

VISCONTI. Al di là della formulazione da noi proposta, che ci sembrava più chiara, non siamo d'accordo con il relatore su un punto di sostanza: il concessionario di servizi non deve nominare il direttore dei lavori. Può dare delle indicazioni, può aiutare la pubblica amministrazione a scegliere, ma la nomina deve sempre essere affidata al titolare delle opere.

PUTIGNANO. Il professionista deve fare rispettare il contratto.

VISCONTI. Sono funzioni proprie della pubblica amministrazione. Abbiamo già assistito ad enormi distorsioni.

REZZONICO. Occorre evitare la figura del «controllore controllato».

PATRIARCA. Questo emendamento è significativo.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Condivido il senso della modifica presentata dal senatore Visconti.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Visconti, propone di cancellare, alla lettera b) del comma 4 dell'emendamento 1.0.2, l'inciso «nomina del direttore dei lavori;».

VISCONTI. Invito il relatore a riformulare l'emendamento 1.0.2 in questo senso.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Accolgo la proposta del senatore Visconti.

VISCONTI. Rimangono ora gli ultimi due periodi del sub-emendamento 1.0.2/2. Sono due aspetti sostanziali. Occorre che sia disciplinata una volta per sempre la composizione delle Commissioni e che siano definiti i criteri con un minimo di indicazioni.

PATRIARCA. Occorre anche considerare la varietà delle realtà locali.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Senatore Visconti, la invito a trasformare questa parte del sub-emendamento 1.0.2/2 in un ordine del giorno.

VISCONTI. Posso accettare l'invito del Ministro per il penultimo periodo del sub-emendamento, mentre vi prego di riflettere sull'ultimo periodo. Con questo provvedimento, tra i tanti, intendiamo raggiungere anche l'obiettivo di cominciare a riqualificare la pubblica amministrazione. Dobbiamo quindi mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni di reperire competenze al suo interno e di richiamare quelle ad essa più vicine. Recentemente abbiamo approvato la legge n. 203 che prevede che la pubblica amministrazione si rivolga a competenze esterne solo quando è nell'impossibilità di reperirle al suo interno e non può utilizzare quelle delle unità speciali previste a supporto dalla stessa legge n. 203 del 1991. È questo il senso dell'ultima parte del sub-emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. E chi accerta l'impossibilità della pubblica amministrazione di reperire competenze al suo interno?

VISCONTI. C'è il responsabile del procedimento. Facciamo funzionare la legge n. 241.

ANDÒ. Poichè abbiamo visto che l'affidamento in concessione avviene in casi di particolare complessità, introdurre il concetto dell'impossibilità comporta una decisione piuttosto delicata. È infatti molto difficile accertare l'impossibilità del titolare dei lavori a svolgere con i propri uffici talune attività organizzatorie; spesso più che di impossibilità si tratta di inidoneità, che è concetto diverso. L'ipotesi dell'utilizzazione delle unità speciali, prevista da una normativa speciale quale è la legge n. 203 del 1991, rimane in vigore in questo ambito rigido. Non vorrei che la mia posizione fosse fraintesa e ricondotta ad una difficoltà culturale ad accettare il principio della mutualità tra pubblico e privato.

Comunque, al di là di queste osservazioni, parlare di impossibilità appesantirebbe troppo la norma e, in ogni caso, l'unità speciale è salvaguardata per la stessa adozione della legge n. 203.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario al sub-emendamento del senatore Visconti. Preferisco mantenere il testo invariato.

VISCONTI. Mantengo il sub-emendamento 1.0.2/2 solo nei suoi due ultimi periodi. Una norma simile è stata adottata per quanto concerne l'attività dell'ANAS ed è passata all'unanimità.

Credo inoltre che abbiamo una cultura piuttosto avanzata nel rapporto pubblico-privato. Anzi, dobbiamo compiere l'operazione

inversa perchè c'è troppo privato che ha invaso settori amplissimi della pubblica amministrazione.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Probabilmente vi riferite alle partecipazioni statali più che ai privati.

PATRIARCA. Senatore Visconti, come considera le aziende a partecipazione statale?

VISCONTI. Alcune volte le considero private.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Propongo nuovamente al senatore Visconti di trasformare il primo dei due periodi che egli intende mantenere del sub-emendamento 1.0.2/2 in un ordine del giorno. In tal caso il Governo lo accoglierebbe come raccomandazione.

VISCONTI. Accolgo l'invito del ministro Prandini e trasformo il penultimo periodo del sub-emendamento nel seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 1-bis:

a determinare i contenuti minimi della concessione di servizi, la composizione di una commissione incaricata di esaminare le offerte dei candidati e i compensi dei commissari».

(0/2487/1/8

VISCONTI

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi faccio carico di accogliere la sollecitazione contenuta nell'ordine del giorno presentato dal senatore Visconti. Sono contrario comunque alla rimanente parte del sub-emendamento 1.0.2/2.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere contrario sulla parte rimanente del sub-emendamento 1.0.2/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 1.0.2/2, presentato dal senatore Visconti, nel testo ulteriormente modificato, di cui do lettura:

«All'emendamento 1.0.2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 'L'affidamento in concessione dei servizi è consentito in presenza di accertate impossibilità del titolare dell'opera a svolgere con i propri uffici le attività organizzative ovvero di avvalersi delle unità speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 della legge 12 luglio 1991, n. 203.».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal relatore, dal quale sono state eliminate le parole: «nomina del direttore dei lavori».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Elencazione degli interventi)

1. Ferme restando le attribuzioni in materia di programmazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il regolamento dovrà indicare i tempi entro i quali ciascuna amministrazione ed ente di cui all'articolo 1 è tenuto a predisporre e ad aggiornare l'elenco delle opere da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

2. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 1, dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate nonchè agli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle opere pubbliche da realizzarsi nell'ambito del piano triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dei piani annuali di attuazione ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Programmazione ed elenco dei lavori)

1. Ferme restando le attribuzioni del CIPE, degli altri comitati interministeriali e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i titolari dei lavori predispongono un elenco dei lavori da eseguirsi nel triennio successivo, sulla base degli indirizzi programmatici in materia di investimenti pubblici e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. L'elenco è redatto sulla base di progetti preliminari predisposti a cura dei titolari dei lavori ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

3. L'elenco è aggiornato annualmente in relazione alle modificazioni negli stanziamenti disposte con legge finanziaria e con altri provvedimenti annuali in materia di bilancio e di programmazione nonchè ad eventi straordinari ed imprevedibili.

4. Ai fini della formazione dell'elenco, dovrà essere data priorità ai completamenti di opere già iniziate o di stralci funzionali.

5. Copia dell'elenco è inviata dal titolare dei lavori all'osservatorio di cui all'articolo 19».

2.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 2.1, dopo il comma 5 aggiungere:

«6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle opere pubbliche da realizzarsi nell'ambito del piano triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e dei piani annuali di attuazione ai sensi della legge 1^o marzo 1986 n. 64, in quanto dette opere devono assumere carattere di interventi straordinari».

2.1/1

PUTIGNANO

All'emendamento 2.1, al comma 2, sostituire le parole da: «progetti preliminari» fino alla fine, con le altre: «studi di fattibilità».

2.1/2

VISCONTI, SENESI, BISSO

All'emendamento 2.1, al comma 4, sostituire le parole: «di tratte» con le seguenti: «ai progetti-stralcio funzionali».

2.1/3

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 2.1, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo studio di fattibilità valuta sinteticamente la fattibilità dell'opera ed individua a mezzo di relazioni e, qualora opportuno, di elaborati grafici, anche rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali dei lavori e la stima sommaria dei relativi costi nonchè le prestazioni ed i benefici conseguibili. Per la valutazione dei costi ci si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui all'articolo 19, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate».

2.1/4

VISCONTI, GAMBINO

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Non ritengo opportuno soffermarmi sull'emendamento 2.1 in quanto vi sono solo delle piccole modifiche rispetto al testo precedente.

PUTIGNANO. Il sub-emendamento 2.1/1 ripristina il contenuto del disegno di legge originario presentato dal Governo.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Siamo favorevoli alla proposta presentata dal relatore.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'introduzione di interventi straordinari nel Mezzogiorno.

PATRIARCA. Sono favorevole all'emendamento 2.1/1.

ANDÒ. Il fatto che gli interventi siano di carattere straordinario non impedisce la possibilità di sottoporli ad un metodo di programmazione, nè di mediarli rispetto alle disponibilità finanziarie previste in bilancio: quello indicato dal comma 1 dell'articolo 2 è un principio generale che vale anche per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con l'interpretazione del senatore Andò.

PUTIGNANO. Ritiro il sub-emendamento 2.1/1.

VISCONTI. L'emendamento 2.1/2 è già stato discusso ampiamente e quindi lo do per illustrato. Attendo di conoscere il parere del relatore.

La pubblica amministrazione dovrebbe predisporre gli studi di fattibilità più che i progetti preliminari, perchè questi ultimi non dovrebbero essere separati dalle altre due forme di progettazione, quella definitiva e quella esecutiva. Dobbiamo conservare l'integrità della progettazione tecnica per riservare alla pubblica amministrazione l'impostazione di massima e la determinazione dei costi presuntivi. Del resto, se anche il progetto di massima fosse di competenza della pubblica amministrazione, comunque la prestazione pari allo 0,10 per cento dell'aliquota tariffaria verrebbe attribuita ai progettisti della seconda e della terza fase. Questo avverrebbe in ogni caso, per legge.

L'emendamento 2.1/2 è collegato al 2.1/4: nel caso il primo non venisse approvato, il secondo sarebbe precluso.

ANDÒ. Vorrei ricordare al collega Visconti che questa tripartizione scaturisce da un lavoro piuttosto complicato svolto dal sottocomitato. Avrei preoccupazioni a modificare in questa sede conclusiva le risultanze di quel lavoro. Mi rendo conto delle motivazioni che sorreggono la proposta del senatore Visconti, ma non darei per scontato che quello 0,10 per cento possa essere erogato per studi di fattibilità indipendentemente dallo svolgimento della prestazione.

VISCONTI. È stabilito per legge: abbiamo detto che restano valide tutte le norme vigenti in materia di tariffe.

ANDÒ. Ma questo non significa che una prestazione non svolta debba essere ugualmente retribuita. In ogni caso, non è questo il problema che più mi preoccupa. Vorrei evitare un'alterazione della logica cui eravamo arrivati dopo un lungo lavoro ed in base ai

suggerimenti degli ordini professionali. In questa sede non riaprirei un simile contenzioso.

VISCONTI. Noi ci preoccupiamo più che altro per l'aspetto economico: non vogliamo che aumentino gli oneri connessi alla progettazione.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su questo emendamento del senatore Visconti e di altri senatori in quanto è preferibile mantenere la formulazione indicata nel mio emendamento. Una eventuale modifica in tal senso, infatti, comporterebbe un riesame delle previsioni in materia di progettazione contenute nel successivo articolo 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1/3, ricordo che esso è stato già recepito dall'emendamento da me presentato.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/2.

ULIANICH. Desidero risulti il mio voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/2, presentato dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.1/4 risulta precluso.

VISCONTI. Ritiro il sub-emendamento 2.1/3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Progettazione)

1. Le progettazioni di massima ed esecutive di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, devono essere conformi alle prescrizioni delle norme regolamentari di cui all'articolo 1.

2. Per progettazioni relative a determinate categorie di opere o a specifiche tipologie di intervento, stabilite dal regolamento, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria commercio e artigianato, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato con la commissione per le

valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, approva con apposito decreto le previsioni tecniche della compilazione. Restano ferme le disposizioni relative all'istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento, nonchè le norme tecniche stabilite a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le progettazioni da effettuarsi in conformità alle indicazioni previste da organi specifici funzionanti presso altre amministrazioni.

3. Le spese inerenti alla progettazione e, ove necessari, agli studi di impatto ambientale, fanno carico, per le opere di competenza delle amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 1, agli stanziamenti stabiliti nei rispettivi stati di previsione della spesa, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi fissata ogni biennio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non può essere inferiore al 3 per cento e non dovrà superare il 15 per cento.

Su questo articolo sono stati presentati un emendamento interamente sostitutivo ed i seguenti sub-emendamenti:

«Art. 3.

(Progettazione)

1. La progettazione si distingue in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Il progetto preliminare consiste in una sommaria valutazione di fattibilità, negli elementi atti ad individuare, a mezzo disegni e relazioni illustrative e rispetto a diverse ipotesi di localizzazione, le caratteristiche generali di ordine strutturale dei lavori, in un preventivo sommario dei costi di costruzione, nonchè in una stima dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte. Nel calcolo dei costi il titolare dei lavori si attiene, ove disponibili, ai costi standardizzati di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 19, discostandosene motivatamente qualora i lavori presentino caratteristiche peculiari esplicitamente individuate.

3. Il progetto definitivo consiste nell'individuazione, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi, delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori con riferimento ad una specifica localizzazione, delle caratteristiche di inserimento nel territorio e di impatto ambientale, delle caratteristiche geomorfologiche e geognostiche dell'area interessata, nonchè in una puntuale valutazione dei costi di costruzione e di utilizzazione, dei benefici e delle prestazioni, degli elementi tecnici ed economici di base per il piano finanziario dei lavori e in una indicazione dei tempi di realizzazione. Il progetto è definito ad un livello tale da poter essere sottoposto alle valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e ambientale previste dalle leggi vigenti. Sono inoltre indicati i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento e il collaudo dei lavori.

4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa del territorio, dei lavori e delle

loro prestazioni in modo tale che ogni elemento sia identificabile per forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto.

5. Su richiesta del titolare dei lavori, ovvero del concessionario di costruzione e gestione o di servizi, il sindaco del comune, nel territorio del quale i lavori devono essere localizzati, autorizza con propria ordinanza l'accesso a immobili non in disponibilità dello stesso titolare o concessionario per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione.

6. Negli appalti di sola esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, la sola esecuzione, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre la progettazione definitiva ed esecutiva è predisposta ai sensi dell'articolo 4. Negli appalti di progettazione ed esecuzione e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività, il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare mentre il progetto definitivo è predisposto ai sensi dell'articolo 4, restando affidata all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione esecutiva. Negli appalti di esecuzione con qualsiasi mezzo e nelle concessioni aventi per oggetto, oltre che la gestione, le medesime attività il titolare dei lavori predispone il progetto preliminare, restando affidate all'appaltatore o al concessionario di costruzione e gestione la progettazione definitiva ed esecutiva.

7. Con riferimento ai lavori compresi negli elenchi di cui all'articolo 2, le spese inerenti alla progettazione e, ove necessario, agli studi e alle ricerche connesse fanno carico agli stanziamenti disposti in conto capitale negli stati di previsione della spesa o dei bilanci dei titolari dei lavori, nel limite della percentuale degli stanziamenti stessi determinata ogni biennio, per diverse tipologie di opere e tenendo conto del loro importo, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dell'ambiente. La misura della percentuale non dovrà comunque superare il 10 per cento dell'importo dei lavori. Restano ferme le norme riguardanti le tariffe professionali dei soggetti affidatari degli incarichi di progettazione.

8. Nei contratti di appalto di progettazione ed esecuzione o di esecuzione con qualsiasi mezzo, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione».

3.1

IL RELATORE

All'emendamento 3.1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva».

3.1/1

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 3.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il progetto preliminare individua, di massima e con riferimento ad una specifica localizzazione, le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche di tutti i lavori da eseguire ovvero i tempi ed i costi di costruzione e predispone una prima valutazione d'impatto ambientale. Comprende pertanto la redazione di elaborati grafici e di specifiche tecnico-prestazionali di tutte le opere edili e della sistemazione delle relative aree di pertinenza nonché delle strutture e degli impianti».

3.1/2

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 3.1, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Il progetto» fino a: «localizzazione», con le seguenti: «Il progetto definitivo individua, a mezzo di elaborati grafici e descrittivi e di calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, una ulteriore definizione delle caratteristiche spaziali, funzionali, strutturali ed impiantistiche dell'opera».

3.1/3

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 3.1, al comma 4, aggiungere il seguente periodo:

«Il progetto è redatto sulla base di apposite e complete indagini geologiche e geotecniche, rilievi, misurazioni e picchettazioni e comprende i calcoli definitivi delle strutture e degli impianti e quant'altro necessario per la immediata materiale costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi di costruzione».

3.1/4

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 3.1, al comma 5, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

3.1/5

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 3.1, al comma 6, sopprimere al primo e al secondo periodo gli incisi: «ai sensi dell'articolo 4».

3.1/6

VISCONTI

All'emendamento 3.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Negli appalti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-ter, il soggetto appaltante può richiedere anche la presentazione di varianti o di progetto di livello tecnico successivo a quello posto a base di gara. In tal caso l'aggiudicazione è effettuata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione di cui al comma 4-bis dell'articolo 1-ter».

3.1/7

VISCONTI

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Dichiaro il mio parere favorevole sull'emendamento 3.1/1 del senatore Visconti. Su tutti gli altri sub-emendamenti presentati il parere è contrario.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

VISCONTI. Ritiro il sub-emendamento 3.1/5.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/1, presentato dai senatori Visconti e Senesi.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/2, presentato dai senatori Visconti e Bisso.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/3, presentato dai senatori Visconti e Pinna.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/4, presentato dai senatori Visconti e Senesi.

Non è approvato.

Il sub-emendamento 3.1/5, dei senatori Visconti e Gambino, è stato ritirato.

Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/6, presentato dal senatore Visconti.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 3.1/7, presentato dal senatore Visconti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

VISCONTI. Mi asterrò dalla votazione a nome del Gruppo del PDS.

ULIANIC. Anch'io dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Esecuzione di studi e progettazioni)

1. Le progettazioni di massima ed esecutive sono redatte di regola dai servizi tecnici delle amministrazioni che curano l'esecuzione delle opere.

2. È ammessa la stipulazione di convenzioni con istituti universitari o altre istituzioni regolarmente riconosciute, specializzate in uno o più settori di conoscenze scientifiche o competenze operative, per la formazione di programmi e di progetti nei limiti delle competenze specialistiche, secondo le norme e le procedure dei rispettivi ordinamenti e con salvezza delle diverse disposizioni della presente legge e del regolamento. Ferme le disposizioni degli ordinamenti interni delle istituzioni interessate, i compensi dovuti come corrispettivo verranno determinati tenendo conto delle tariffe professionali di volta in volta applicabili agli operatori dei diversi settori, ridotte del 40 per cento o della diversa misura da determinarsi con legge. In ogni caso le convenzioni dovranno indicare il responsabile del progetto o del programma.

3. Lo svolgimento di attività relative alla realizzazione di opere di cui alla presente legge, attinenti a ricerca, consulenza, studi di fattibilità, valutazioni di dati in ordine alla congruità tecnico-economica ed ambientale, progettazioni e pianificazione territoriale può essere affidato a società di ingegneria.

4. Il regolamento istituisce il registro delle società di ingegneria cui possono affidarsi gli incarichi indicati nel comma 3 e disciplina le modalità di iscrizione, definendo i requisiti di struttura e di organizzazione delle società idonei a garantire la strumentalità dell'esercizio di impresa all'attività libero-professionale e comunque il rispetto dei principi in materia di professioni intellettuali, nonché i requisiti di capacità tecnico-finanziaria e di esperienza e conoscenza tecnologiche.

5. Le società di ingegneria di cui al comma 3 devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato, con almeno dieci anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le attività di cui all'oggetto sociale e devono avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile.

6. I soggetti tenuti a svolgere compiti di studio, progettazione, consulenza o altri servizi attinenti alla realizzazione di un'opera pubblica non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti.

7. Gli affidatari di incarichi professionali di cui al presente articolo, ivi comprese le società di ingegneria, non possono partecipare in alcun modo ad appalti per la realizzazione dell'opera programmata e progettata, nè concorrere nell'esecuzione dei lavori anche indirettamente o per il tramite di soggetti aventi con essi vincoli di collegamento o controllo.

8. Le progettazioni di massima devono contenere un'accurata descrizione del territorio e dell'ambiente interessato dalle prestazioni,

delle zone immediatamente circostanti, degli interventi per compensare o minimizzare gli effetti ambientali, nonché le linee essenziali, necessarie per rendere determinabile l'oggetto della prestazione richiesta; devono indicare, inoltre, i termini per la presentazione del progetto esecutivo, l'inizio, il compimento ed il collaudo delle opere.

9. Il direttore dei lavori, da determinare in una persona fisica, deve essere nominato e retribuito dall'amministrazione precedente, alla quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere, insieme al progetto esecutivo. In tale progetto esecutivo, che deve contenere la completa descrizione dell'opera, deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se il progettista o il direttore dei lavori sono più di uno, devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

(Incarichi di progettazione)

1. In caso di appalti di sola esecuzione ovvero di progettazione ed esecuzione e di concessione di costruzione e gestione aventi ad oggetto, oltre alla gestione, le medesime attività, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, ovvero il solo progetto definitivo, sono redatti di regola dai servizi tecnici dei titolari dei lavori.

2. Qualora i titolari dei lavori non possano espletare, per carenza di organico accertata dagli organi dirigenti, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 2, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità ovvero ancora nella necessità di definire progetti integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, i medesimi titolari possono affidare a liberi professionisti, a società di ingegneria così come definite al comma 4, ovvero comunque a soggetti affidatari di una concessione di servizi, la redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché del progetto definitivo o esecutivo.

3. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle diverse attività di progettazione.

4. Ai fini della presente legge sono definite società di ingegneria le società che prestano a terzi attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di ricerca, consulenza, studio di fattibilità, valutazione di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la direzione dei lavori, nonché altre attività analoghe o complementari.

5. Le società di ingegneria devono nominare un direttore tecnico nella persona di un laureato in materia attinente alle attività specialistiche indicate nell'oggetto sociale, con almeno 10 anni di esperienza ed iscritto ad uno degli albi professionali nel cui ambito di attribuzione sono comprese le medesime attività di cui all'oggetto sociale; devono altresì avvalersi dell'opera intellettuale degli iscritti negli albi di cui all'articolo 2229 del codice civile. Le società devono depositare presso il tribunale ove sono registrate un elenco degli iscritti agli albi professionali che rivestono cariche sociali o che prestano servizio alle dipendenze di esse.

6. Nei progetti definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se sono più di uno devono essere nominativamente indicati e ciascuno è personalmente responsabile, fermo quanto disposto circa la nomina e la retribuzione.

7. Gli affidatari di incarichi di progettazione e i concessionari di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di costruzione e gestione relative ai lavori progettati ovvero con riferimento ai quali sono state prestate attività comprese nella concessione dei servizi, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di costruzione e gestione, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi. Le situazioni di controllo e collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile».

4.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le seguenti: «lavori pubblici».

4.1/1

VISCONTI

All'emendamento 4.1, al comma 2, sostituire le parole da: «ovvero comunque» fino alla fine, con le seguenti: «indagini, ricerche, consulenze e la redazione di elaborati grafici necessari per gli studi di fattibilità ovvero la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi».

4.1/2

VISCONTI, BISSO

All'emendamento 4.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I corrispettivi relativi alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, affidata a soggetti esterni al titolare dell'opera, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto ripartendo in tre aliquote percentuali la somma

delle aliquote fissate per tutti i livelli di progettazione delle tariffe professionali in vigore».

4.1/3

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 4.1, al comma 4, sopprimere le parole: «definitiva ed esecutiva» e da: «di opere» fino alla fine.

4.1/4

VISCONTI, GAMBINO

All'emendamento 4.1, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli affidatari di incarichi di progettazione o di concessioni di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi a lavori da loro progettati o per i quali sono state svolte attività comprese nella concessione di servizi, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione o al concessionario di servizi».

4.1/5

VISCONTI, PINNA

All'emendamento 4.1, sopprimere il comma 4.

4.1/6

PUTIGNANO

I sub-emendamenti presentati dal senatore Visconti sono già stati illustrati.

VISCONTI. Ritiro il sub-emendamento 4.1/1.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sul sub-emendamento 4.1/2. Sul sub-emendamento 4.1/3 mi rimetto al Governo e ritengo che quest'ultimo debba esaminarlo con attenzione in quanto mi sembra che il senatore Visconti introduca una normativa diversa dall'attuale nella formulazione delle tariffe. Questo è compito del Governo e forse materia in cui è più competente la Commissione giustizia.

VISCONTI. È un problema che riguarda tutti. Nelle tariffe professionali c'è un'aliquota che si riferisce al progetto di massima che può essere assimilato al nostro progetto preliminare; poi c'è il progetto esecutivo. Non c'è il progetto definitivo. Allora, come liquidare la progettazione definitiva? Si propone ai professionisti di sommare tutte le aliquote della tariffa vigente che riguardano la progettazione nel suo complesso e di dividere tale cifra per tre in modo che nella somma totale non vi sia alcuna variazione di spesa da parte della pubblica amministrazione. È una proposta che rimane ancora valida rispetto ai tre livelli cui facevo riferimento in precedenza. Anche nella proposta emendativa del relatore il progetto preliminare spetta di regola alla

pubblica amministrazione: ma, quando questa non ha la competenza al proprio interno, che cosa fa?

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Studi, disegni ed indagini possono essere affidati all'esterno, ma tutto viene poi firmato dalla pubblica amministrazione.

VISCONTI. Riformulo i sub-emendamenti 4.1/3 e 4.1/4. Ne do lettura:

All'emendamento 4.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«I corrispettivi relativi alla redazione di disegni, studi e indagini per il progetto preliminare, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, affidati a soggetti esterni al titolare dei lavori, sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determinerà con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote fissate, per tutti i livelli di progettazione, dalle tariffe professionali in vigore».

4.1/3

VISCONTI, SENESI

All'emendamento 4.1, al comma 4, sostituire le parole: «La direzione dei lavori nonché altre attività analoghe o complementari» con le altre: «, nonché di direzione dei lavori».

4.1/4

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Il sub-emendamento 4.1/4 contiene una limitazione che il relatore non condivide.

Il sub-emendamento 4.1/5 è stato in parte recepito in quanto il comma 7 è stato modificato.

VISCONTI. Allora ritiro il sub-emendamento 4.1/5, però vi prego di accogliere il sub-emendamento 4.1/4 perchè la vostra previsione è più limitativa.

Non si capisce quali siano le attività «analoghe o complementari». È una maglia troppo larga. Il comma 4 dovrebbe finire con le parole «la direzione dei lavori» che è una prestazione dovuta in determinati casi previsti dalla legge.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Continuo ad essere contrario al sub-emendamento del senatore Visconti.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi dichiaro favorevole al sub-emendamento 4.1/4, anche se naturalmente sarà la Commissione a pronunciarsi.

ANDÒ. Potremmo eliminare soltanto il termine «analoghe» e lasciare l'altro «complementari».

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la proposta del senatore Andò.

VISCONTI. Siamo al riconoscimento dell'attività di un organismo che per la prima volta si affaccia sul mercato; cerchiamo di definirne esattamente l'attività. È necessario dare una definizione chiarissima, certamente non ambigua.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra una definizione ambigua.

ANDÒ. «Complementari» è un aggettivo che mi sembra sufficientemente chiaro. Escludiamo la possibilità di analogie e prevediamo soltanto la possibilità di attività connesse che però qui non possono essere elencate una per una.

PRESIDENTE. «Complementari» non si presta a molti equivoci, mentre l'aggettivo «analoghe» potrebbe dar luogo ad interpretazioni estensive.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Anzi, mi sembra che l'aggettivo «complementari» vada proprio nella direzione indicata dal senatore Visconti.

ULIANICH. L'analogia è un concetto difficilmente puntualizzabile, che si può prestare ad infinite interpretazioni, pur senza richiamarsi al significato che ne dava San Tommaso, che lo usava per far rientrare nel ragionamento davvero tutto. Invece il concetto di complementarità mi sembra molto meglio definibile e circoscrivibile.

VISCONTI. Se parliamo di attività complementari andiamo ad intaccare gli interessi di categorie che svolgono determinate attività che sono appunto complementari alla principale. Mi riferisco all'intervento dei geometri e dei periti.

PRESIDENTE. I geometri e i periti possono far parte di uno studio di ingegneria.

VISCONTI. Ci troviamo di fronte a categorie che comprendono decine di migliaia di iscritti e stiamo legalizzando l'attività di un organismo che ha incontrato molti ostacoli, proprio perchè si è reso necessario far comprendere anche agli altri soggetti interessati qual era il modo migliore di affrontare il problema.

ANDÒ. Quest'ultima osservazione del senatore Visconti mi ha convinto.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Il Governo è favorevole ai sub-emendamenti 4.1/3 e 4.1/4, così come riformulati dal senatore Visconti. Sono invece contrario ai sub-emendamenti 4.1/2 e 4.1/6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1/2, presentato dai senatori Visconti e Bisso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/3, come riformulato dal senatore Visconti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/4, come riformulato dal senatore Visconti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1/6, presentato dal senatore Putignano.

Non è approvato.

Metto ai voti, nel testo modificato, l'emendamento 4.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 4-bis.

(Direzione dei lavori)

1. Per i lavori di cui alla presente legge è previsto un unico direttore dei lavori, costituito da una persona fisica nominata e retribuita dal soggetto appaltante, o dal concessionario di costruzione e gestione ovvero anche dal concessionario di servizi, al quale vanno comunicati il nominativo del direttore tecnico dell'impresa e del direttore di cantiere. Il direttore dei lavori può avvalersi di collaboratori che sceglie sotto la sua responsabilità, dell'operato dei quali risponde personalmente. I dati identificativi dei collaboratori sono comunicati al soggetto che nomina il direttore dei lavori».

4.0.1

IL RELATORE

Su questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 4.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «dal concessionario di costruzione e gestione o dal concessionario di servizi» con le seguenti: «o dal soggetto concedente».

4.0.1/1

VISCONTI

All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:

«2. La direzione dei lavori annota sullo stato di avanzamento dei lavori i risultati della verifica di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, n. 55 del 10 gennaio 1991».

4.0.1/2

VISCONTI

All'emendamento 4.0.1, sostituire le parole: «soggetto appaltante» con le parole: «titolare delle opere».

4.0.1/3

PUTIGNANO

VISCONTI. Posso accettare l'ultima versione di questo articolo aggiuntivo proposta dal relatore a condizione che si stabilisca che il direttore dei lavori non può essere pagato dal concessionario di servizio. Penso che il relatore debba riformulare in tal senso la sua proposta eliminando le parole: «o dal concessionario di costruzione e gestione ovvero anche dal concessionario di servizio».

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del senatore Visconti.

VISCONTI. In tal caso, ritiro l'emendamento 4.0.1/1.

PUTIGNANO. Ritiro l'emendamento 4.0.1/3.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.0.1/2, presentato dal senatore Visconti.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PUTIGNANO. Ritiro il sub-emendamento 4.0.1/3

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 4.0.1/2, presentato dal senatore Visconti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Approvazione dei progetti)

1. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di indizione e i criteri di svolgimento della conferenza dei servizi nonché l'acquisizione

dei pareri che si rendano necessari degli organi consultivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per le opere di competenza delle Regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, può emanare atti di indirizzo e di coordinamento.

3. Per le opere di competenza del Ministero della difesa si applicano le speciali norme in materia.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Accelerazione delle procedure)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con riferimento a lavori da esse affidati in concessione di costruzione o gestione o appaltati, ovvero affidati in concessione di costruzione e gestione o appaltati da enti pubblici soggetti al loro controllo e vigilanza, sono obbligate, in sede di rilascio di pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta da parte di altre amministrazioni e in sede di ricerca dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ad indire la conferenza dei servizi ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990. La conferenza può richiedere chiarimenti e documentazioni direttamente ai soggetti incaricati della progettazione.

2. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione di cui al comma 1 o che ha il controllo e la vigilanza sugli enti pubblici di cui al citato comma 1 può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la immediata esecutività dei lavori nonchè, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o gli enti di cui al comma 1 procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali. La facoltà di sospendere i lavori, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 di cui all'articolo 82, quarto comma, e all'articolo 6, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, può essere esercitata esclusivamente in caso di lavori eseguiti in difformità del progetto dichiarato di immediata esecuzione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Per i lavori di competenza delle regioni e degli enti locali il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali può emanare atti di indirizzo e di coordinamento».

5.1

IL RELATORE

A questo emendamento il senatore Visconti ha presentato il sub-emendamento 5.1/1, tendente a sopprimere il comma 2.

VISCONTI. Continuo a non capire il senso di questa norma. Non capisco, cioè, come possa il Ministro dei lavori pubblici estendere competenze che oggi non ha al Ministro per i beni ambientali. In altre parole c'è un ampliamento delle competenze del Ministro per l'ambiente rispetto a quelle del Ministro dei lavori pubblici.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Allora il comma 2 non è da sopprimere ma da modificare, nel qual caso sarei favorevole.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Visconti nel senso prospettato dal relatore.

VISCONTI. Per le difformità interviene il Ministro dei lavori pubblici; invece con la proposta del relatore si introduce un'altra fattispecie.

ANDÒ. Il senatore Visconti ha ragione, ma non mi convince il senso della sua modifica.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Accolgo il suggerimento del senatore Visconti e sopprimo l'ultimo periodo del comma 2 dell'emendamento 5.1, dalle parole «la facoltà» fino alla fine.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del sub-emendamento 5.1/1.

VISCONTI. Signor Presidente, mantengo ancora tale sub-emendamento. Al di là del merito, non posso accettare la proposta del relatore così come viene formulata. Non ci può essere limitazione delle autonomie locali e, badate, così come è stata formulata, la deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri non avrà alcun risultato perchè non approva il progetto. Questa deliberazione dichiara, appunto, l'immediata eseguibilità delle opere ma manca l'approvazione, manca cioè l'atto più importante.

PRESIDENTE. Anche questa è un'interpretazione.

Metto ai voti il sub-emendamento 5.1/1, presentato dal senatore Visconti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

VISCONTI. A nome del Gruppo del PDS, dichiaro la mia astensione.

ULIANICH. Anche io mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, l'amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata ed agli interventi di tutela ambientale.

2. La funzione di alta vigilanza non può essere affidata a soggetto estraneo all'amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabiliti i criteri tecnici generali e le modalità di espletamento dell'attività definita al comma 1.

4. Le amministrazioni committenti che, per deficienza organizzativa dei propri uffici tecnici, non sono in grado di assicurare il compiuto svolgimento delle attività di cui al comma 1, debbono chiedere al provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio di integrare con altri funzionari tecnici le competenze professionali mancanti. Possono essere incaricati anche dipendenti di uffici tecnici di altre amministrazioni pubbliche, delle regioni e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni interessate.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

(Alta vigilanza)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990, nell'ambito

dell'amministrazione o ente titolare dei lavori, un responsabile del procedimento il quale esercita le funzioni di alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione nel caso di concessione di costruzione e gestione, nonché curando in ogni caso il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori di realizzazione e la loro rispondenza ai progetti, con particolare riguardo alla funzionalità dei lavori complessivamente considerata e agli interventi di tutela ambientale».

6.1

IL RELATORE

A questo emendamento il senatore Visconti ha presentato il seguente sub-emendamento:

All'emendamento 6.1, sostituire le parole: «costruzione e gestione» con le altre: «lavori pubblici».

6.1/1

VISCONTI

VISCONTI. Ritiro il sub-emendamento 6.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Concessione di servizi)

1. Possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell'amministrazione concedente in materia di opere pubbliche nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.

2. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera o concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori. Il concessionario, per l'affidamento in appalto delle opere pubbliche, dovrà attenersi a quanto previsto dalla presente legge, nonché alle disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Garanzia fideiussoria di adempimento)

1. Le opere contemplate dalla presente legge non possono essere realizzate se non previa stipula da parte dell'appaltatore o del concessionario di una garanzia fideiussoria a favore dell'amministrazione, sino all'accettazione definitiva dell'opera, per il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che l'amministrazione o l'ente titolare dell'opera pubblica sopporta per portare a compimento l'opera, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all'appaltatore o al concessionario, dalla mancata o ritardata disponibilità dell'opera stessa oltre i termini stabiliti. Il suo ammontare è stabilito con le procedure di cui al comma 5 dell'articolo 9 e può essere compreso tra il minimo del 10 per cento ed il massimo del 25 per cento del valore del contratto, anche in considerazione delle diverse categorie di opere da eseguire.

2. La prestazione della garanzia indicata al comma 1 esclude l'applicazione dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«Art. 8.

(Garanzia fideiussoria)

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia non può comunque essere inferiore al 20 per cento dell'importo totale del contratto. Gli effetti della garanzia cessano decorso un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla ultimazione dei lavori, salvo che non intervenga nel frattempo una motivata contestazione scritta all'appaltatore circa la non conformità dei lavori al contratto di appalto.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento di cui all'articolo 1-bis come differenza con la media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara nei limiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 1-bis».

8.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 8.1, al 1° comma sostituire le parole: «tra il 20 per cento e l'importo totale dell'opera» con: «tra il 10 e il 25 per cento dell'importo totale dell'opera».

8.1/1

PUTIGNANO

All'emendamento 8.1, al 3° comma dopo le parole: «esclude la prestazione di cauzioni» aggiungere: «e di ritenute di garanzia sui pagamenti corrisposti all'appaltatore o concessionario a qualsiasi titolo».

8.1/2

PUTIGNANO

All'emendamento 8.1, al 4° comma dopo le parole: «percentuali delle offerte ammesse» aggiungere: «fermo restando quanto stabilito per le offerte anomale».

8.1/3

PUTIGNANO

PUTIGNANO. Ritiro il sub-emendamento 8.1/1.

Per quanto concerne il sub-emendamento 8.1/2, se la fideiussione passa dal 5 al 20 per cento, ritengo che essa debba comprendere anche le prestazioni aggiuntive rese dall'appaltatore. Oggi, infatti, l'appaltatore presta una cauzione del 5 per cento e in più riceve una trattenuta del 5 per cento ad ogni stato di avanzamento. Si arriva così al 10 per cento, mentre la nuova normativa prevede il 20 per cento, quindi il doppio di quanto l'appaltatore deve prestare oggi. Di conseguenza al terzo comma dell'emendamento 8.1 occorre aggiungere le parole «e di ritenute di garanzia sui pagamenti corrisposti all'appaltatore o concessionario a qualsiasi titolo».

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Di fatto si tratterebbe di un 25 per cento quale ulteriore garanzia per la pubblica amministrazione.

PUTIGNANO. Evitiamo di perpetuare un meccanismo vecchio, visto che lo scopo è quello di sostituire la fideiussione.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Che ritenute di garanzia ci possono essere se c'è la fideiussione?

PUTIGNANO. L'appaltatore deposita il 5 per cento del valore come cauzione. L'appaltatore deve avere su ogni *certificato* di pagamento la trattenuta del 5 per cento: al posto del 20 per cento, avrebbe il 25. Se vogliamo semplificare, prevediamo fin dall'inizio una garanzia del 25 per cento.

CHIMENTI. Gli effetti della garanzia cessano dopo 6 mesi e non mi sembra che entro quella data il lavoro debba obbligatoriamente essere valutato. Quindi, se eliminiamo la garanzia finale, dopo 6 mesi la pubblica amministrazione non avrà in mano più niente. Esiste la cauzione e la trattenuta: a 6 mesi dall'ultimazione dei lavori la pubblica amministrazione quindi non avrebbe più nè la garanzia, ormai scaduta, nè la trattenuta. La pubblica amministrazione non avrebbe più niente su cui rivalersi.

VISCONTI. Devo confessare che in questo momento non sono in condizione di apprezzare esattamente l'incidenza di una simile modifica.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Si tratterebbe di una variazione del 5 per cento che ci trascinerebbe fino all'atto del collaudo.

CHIMENTI. La data di ultimazione dei lavori è un momento del tutto diverso. Si può anche verificare il caso di un lavoro ultimato, ma mai collaudato.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Aumentiamo direttamente, allora, la garanzia fino al 25 per cento.

PUTIGNANO. Sono d'accordo su una proposta che modifichi l'assetto attuale e faccia pulizia di una serie di anomalie. Facciamo chiarezza: stabiliamo che d'ora in poi la fideiussione sui lavori deve essere pari al 25 per cento, e deve essere trattenuta fino a 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra giusto; poi dovrà essere la pubblica amministrazione a farsi valere.

CHIMENTI. La ritenuta di garanzia è legata al collaudo che deve avvenire a lavoro ultimato. Se il collaudatore troverà una certa quota di lavori in meno rispetto a quelli richiesti, potrà rivalersi sulla ritenuta di garanzia. Ma c'è un momento, vale a dire 6 mesi e un giorno dopo l'ultimazione dei lavori, nel quale la pubblica amministrazione non potrà più far nulla. Chi ci dice che questo non diventi un metodo attraverso il quale arrivare a non collaudare mai le opere eseguite?

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Allora vincoliamo la cessazione della garanzia al collaudo. Basterebbe imporre che il collaudo avvenga entro sei mesi e così i due termini coinciderebbero.

ANDÒ. Gli effetti della garanzia cesserebbero al momento del collaudo che comunque dovrebbe avvenire entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

PUTIGNANO. Se la Commissione concorda su questa impostazione, trasformo il sub-emendamento 8.1/2 nel seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

in sede di definizione del regolamento di cui all'articolo 1-*bis*:

a prevedere un termine non superiore a 6 mesi dall'ultimazione dei lavori per l'effettuazione del collaudo dei lavori».

(0/2487/2/8

PUTIGNANO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Putignano.

È approvato.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riformulo l'emendamento 8.1 del quale do lettura:

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Garanzia fideiussoria)

1. I lavori di cui alla presente legge non possono essere realizzati se non previa stipula da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria a favore del soggetto appaltante, a tutela del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. La garanzia concerne il rimborso dei maggiori oneri derivanti all'amministrazione per l'inadempimento o per l'inesatto adempimento. L'importo della garanzia non può comunque essere inferiore al 20 per cento dell'importo totale del contratto. Gli effetti della garanzia cessano decorso un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla ultimazione dei lavori, salvo che non intervenga nel frattempo una motivata contestazione scritta all'appaltatore circa la non conformità dei lavori al contratto di appalto.

2. Il capitolato speciale di appalto prevede penali commisurate ai maggiori oneri derivanti dalla mancata o ritardata disponibilità dei lavori oltre i termini stabiliti nel contratto di appalto per cause

imputabili all'appaltatore. La penale è di importo comunque non superiore al 10 per cento dell'importo del contratto. La corresponsione della penale da parte dell'appaltatore è irrinunciabile da parte del soggetto appaltante.

3. La prestazione della garanzia di cui al comma 1 esclude la prestazione di cauzioni.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso, qualora l'offerta aggiudicataria presenti una percentuale di ribasso superiore al limite indicato nel regolamento di cui all'articolo 1-bis come differenza con la media delle percentuali delle offerte ammesse, l'aggiudicatario è tenuto alla prestazione di una garanzia di importo superiore rispetto a quello indicato nel bando di gara nei limiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 1-bis».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

ANDÒ. Signor Presidente, occorre sottolineare l'opportunità che il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'industria, in sede di definizione del regolamento di attuazione della norma di cui all'articolo 8, verifichino con attenzione la situazione delle compagnie assicurative.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Copertura assicurativa)

1. Per la progettazione e l'esecuzione delle opere appaltate in base alla presente legge è obbligatoria la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione procedente da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino ad ultimazione delle opere.

2. Per le opere il cui valore supera il minimo stabilito dal Ministro dei lavori pubblici, è altresì obbligatoria, a far data dalla ultimazione dei lavori, la stipulazione di una polizza indennitaria decennale, nonchè di una polizza di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale, gravi difetti o inagibilità delle opere derivanti da errore di progettazione, errata esecuzione, difetto di materiali o da altra causa attinente alla realizzazione.

3. Nel caso di concessione di cui all'articolo 7, il concessionario, oltre alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 8, deve munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della concessione.

4. Le polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono obbligatorie dal 1° gennaio 1993.

5. Entro il 31 dicembre 1991, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui ai commi 1, 2 e 3 e sono individuati i soggetti tenuti a provvedervi per le rispettive responsabilità nei confronti dell'amministrazione appaltante, nonchè sono fissate le condizioni generali e particolari delle polizze ed i massimali garantiti. Le nuove previsioni e le eventuali variazioni sono attuate con lo stesso procedimento.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Copertura assicurativa)

1. Chi esegue i lavori di cui alla presente legge è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il titolare dei lavori da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino alla loro ultimazione, attestata dal direttore dei lavori. Con decorrenza da tale data, chi esegue lavori il cui importo superi il minimo stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, è altresì obbligato a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi. Qualora l'accadimento degli eventi coperti dalle polizze sia determinato da errori o insufficienza del progetto esecutivo, chi esegue i lavori o l'assicuratore che ha pagato l'indennità si rivalgono sul responsabile del progetto esecutivo.

2. Il progettista e il direttore dei lavori devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro rispettiva competenza, per tutta la durata dei lavori e sino ad ultimazione degli stessi, nonchè per i dieci anni successivi. La polizza deve coprire anche i costi di riprogettazione dell'opera di cui al comma 2 dell'articolo 11. Qualora il progettista o il direttore dei lavori siano dipendenti dell'amministrazione o ente titolare delle opere, la polizza è stipulata dalla medesima amministrazione o ente».

9.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 9.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Chi esegue le opere di cui alla presente legge è obbligato, dopo la loro ultimazione e per opere il cui valore superi il minimo stabilito con

decreto del Ministero dei lavori pubblici, a stipulare una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza di responsabilità civile verso terzi della stessa durata a copertura di rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi. Qualora l'accadimento sia determinato da errori o insufficienza del progetto esecutivo, l'assicuratore di chi ha eseguito l'opera, che ha pagato l'indennità, si rivale sul responsabile del progetto esecutivo».

9.1/1

PUTIGNANO

All'emendamento 9.1, al 2° comma dopo le parole: «la polizza deve coprire» aggiungere: «anche».

9.1/2

PUTIGNANO

PUTIGNANO. Ritiro entrambi i sub-emendamenti 9.1/1 e 9.1/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(Consegna e sospensione dei lavori)

1. Col regolamento saranno stabilite le norme riguardanti la consegna dei lavori e i tempi della consegna stessa al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dopo il loro inizio, nonchè le norme per disciplinare le sospensioni disposte dall'amministrazione.

Il relatore ha proposto la soppressione di questo articolo.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(Varianti)

1. Le varianti che comportano modificazioni o alterazioni di progetto dell'opera, non prevedibili al momento della progettazione e che appaiono necessarie per la sua funzionalità o per il razionale utilizzo

nel contesto insediativo, territoriale ed ambientale interessato, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici dell'amministrazione appaltante o concedente in contraddittorio con i soggetti responsabili delle originarie progettazioni ed approvate, con provvedimento motivato, dagli organi cui spetta l'affidamento o la concessione dell'opera. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto del valore dell'opera, l'amministrazione può procedere ad un nuovo affidamento, salvo che dette varianti siano determinate da fatti imprevisti o riferibili all'Amministrazione.

2. Fermi gli effetti della copertura assicurativa di cui all'articolo 9, comma 3, il progettista è direttamente responsabile, nei confronti dell'amministrazione appaltante, fino al massimo del 50 per cento del valore dell'opera, per i danni derivanti da insufficiente studio del progetto o da errori od omissioni evitabili con l'ordinaria diligenza.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 l'amministrazione, salvo il diritto al risarcimento del danno, può irrogare una penale non superiore alla metà del compenso dovuto. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, l'amministrazione può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il diritto alla attribuzione dei compensi specificamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Varianti)

1. Le proposte di variante che comportano modificazioni del progetto esecutivo dei lavori, formulate dall'appaltatore, sono esaminate dai competenti organi amministrativi e tecnici del soggetto appaltante in contraddittorio con i soggetti responsabili del progetto esecutivo e quindi approvate, con provvedimenti motivati, dagli organi dello stesso soggetto appaltante. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo del contratto, il titolare dei lavori può procedere ad una nuova aggiudicazione salvo che dette varianti siano determinate da scelte degli organi competenti dello stesso titolare ovvero da fatti imprevisti o imprevedibili, attestati come tali dal direttore dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante al progetto approvato a causa di un insufficiente o errato progetto esecutivo, il progettista responsabile risponde personalmente nei confronti del titolare dei lavori per un importo pari ai costi di riprogettazione, ferma restando l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. Nel caso di progetto redatto da proprio dipendente, il titolare dei lavori può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, il

diritto all'attribuzione dei compensi specificatamente riconosciuti per l'attività di progettazione e degli incentivi comunque connessi alla stessa attività».

11.1

IL RELATORE

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti sub-emendamenti:

All'emendamento 11.1., al comma 1, sostituire le parole: «del valore dell'opera» con le altre: «dell'importo originario contrattuale».

11.1/1

VISCONTI

All'emendamento 11.1., alla fine del primo comma aggiungere: «oppure rese necessarie per l'adeguamento o completamento dell'opera a leggi o regolamenti emanati successivamente dalla data di approvazione del progetto».

11.1/2

PUTIGANO

VISCONTI. Signor Presidente, quella che propongo è una modifica sostanziale. Quando parliamo di importo del contratto il più delle volte ci troviamo di fronte all'aggiunta di altri lavori e alla stipula di un altro contratto in aggiunta a quello precedente. Dovremmo così fare riferimento all'importo contrattuale del progetto originario. È per tale motivo che ritengo che la parola «valore» sia un termine variabile nel tempo. Parlando di importo come io suggerisco, però, dobbiamo specificare a quale importo dobbiamo riferirci, se a quello originario o a quello finale.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Quando si assegna un lavoro l'importo del contratto è quello previsto in quella fase.

VISCONTI. Ma se si introducono le varianti si passa ad un'altra contrattazione.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Le varianti sono successive al contratto, non antecedenti.

VISCONTI. Intendo riferirmi all'importo determinato in sede di aggiudicazione dei lavori senza comprendere le varianti. La parola «originario» elimina ogni possibilità di equivoco.

MARNIGA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRANDINI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche per me va bene.

PUTIGNANO. Signor Presidente, con il sub-emendamento 11.1/2 si intende aggiungere il seguente periodo: «oppure rese necessarie per

l'adeguamento o completamento dell'opera a leggi o regolamenti emanati successivamente alla data di approvazione del progetto». Si tratta di un'evenienza che capita molto spesso nella prassi.

PRESIDENTE. Rientra nella fattispecie dei fatti imprevisti o imprevedibili anche l'emanazione di un nuovo regolamento.

CHIMENTI. Aggiungiamo anche che è senza limiti di tempo.

PUTIGNANO. Ritiro allora il sub-emendamento 11.1/2, visto che quanto volevo inserire è difatti già compreso nella norma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento 11.1/1, presentato dal senatore Visconti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

(Esame immediato delle riserve)

1. Le domande che l'appaltatore iscrive nel registro di contabilità ai sensi dell'articolo 54 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono istruite e decise dal collaudatore o dalla Commissione di collaudo nominata in corso d'opera entro il termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'appaltatore può ricorrere al Ministro dei lavori pubblici, il quale si pronuncia sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per le opere di competenza del Ministero della difesa il ricorso è proposto al Ministro della difesa, il quale si pronuncia sentito il Consiglio superiore delle Forze armate.

3. Quando l'ammontare delle riserve ecceda il quinto del prezzo contrattuale, l'Amministrazione può recedere dal contratto, salvo che ricorrano circostanze imprevedibili o che le riserve siano determinate da fatti o comportamenti riferibili all'Amministrazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti interamente sostitutivi:

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità dei lavori devono riguardare oggetti specifici, per i quali sono indicati il compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni che lo determinano.

2. La deliberazione sulle riserve dell'appaltatore è assunta prima dell'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'opera, con le modalità determinate dal regolamento di cui all'articolo 1-bis».

12.1

IL RELATORE

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

(Riserve)

1. Le riserve iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità sono istruite e decise dal collaudatore o dalla Commissione di Collaudo nominata in corso d'opera entro il termine di 60 giorni dalle loro iscrizioni.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'appaltatore può ricorrere al Ministro dei lavori pubblici, il quale si pronuncia sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per le opere di competenza del Ministero della difesa il ricorso è proposto al Ministero della difesa, il quale si pronuncia sentito il Consiglio Superiore delle forze armate».

12.2

PUTIGNANO

All'emendamento 12.1, i senatori Visconti, Pinna e Bisso hanno presentato il sub-emendamento 12.1/1, tendente a sopprimere il comma 3.

VISCONTI. Signor Presidente, ritiro il sub-emendamento 12.1/1, in quanto nella nuova redazione dell'emendamento 12.1 è stato già soppresso il comma 3.

PUTIGNANO. Anch'io ritiro l'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2487. Così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA